



CITTA' DI FOLIGNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

(Testo modificato)

Delibera C.C. n. 33 del 29/03/2001

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Definizione dell'attività

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di tutti gli inestetismi presenti.

ART. 2

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 5 della Legge 4 Gennaio 1990, n. 1 e dell'art. 5 della Legge Regionale 4 aprile 1990, n. 10, l'attività di estetista esercitata in tutto il territorio comunale in luogo pubblico o privato.

2. Sono assoggettate al presente regolamento le prestazioni ed i trattamenti di cui all'art. 1 della Legge 1/90, ivi comprese quelle svolte in alberghi, palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito od in connessione, con iniziative promozionali di prodotti destinati ad uso estetico.

3. Sono escluse dalla disciplina del medesimo regolamento le prestazioni di carattere medico-terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3

Modalità di esercizio

1. L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromedicali per uso estetico di cui alla Legge 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 e dalle Direttive CEE.

ART. 4

Forma giuridica

1. L'attività di estetista può essere esercitata nelle forme di impresa individuale o di società di persone o di capitale, secondo quanto previsto dalla legge 14 dicembre 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142 ed integrata dalla legge 29 ottobre 1984, n. 735, nonché dalle leggi 8 agosto 1985, n. 443, 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge regionale 4 aprile 1990, n. 10.

2. E' tassativamente vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
3. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell' esercente in possesso della necessaria autorizzazione, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza.
4. L'esercizio dell'attività presso la sede designata dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo, ovvero in caso di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni e trattamenti debbono essere assicurati dal titolare dell'attività autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'art. 3 della legge n. 1/1990.
5. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista a favore di persone impegnate nei settori dello sport, della moda o dello spettacolo.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Art. 5

Modalità di programmazione

1. La programmazione dell'attività di estetista ha lo scopo di conseguire una equilibrata distribuzione nel territorio comunale dei relativi esercizi, in armonia con le indicazioni di carattere generale contenute nel Piano Regionale di sviluppo e nel piano di settore previsto dall'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1990.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 si tiene conto della situazione esistente, degli addetti occupati, della distanza minima tra un esercizio e l'altro (rapportato alla densità della popolazione residente e fluttuante) ed alle esigenze dell'utenza.

Art. 6

Individuazione delle zone

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:

ZONA 1

Comprende l'area del Centro Storico racchiusa all'interno dell'antica cinta muraria, ivi compresi i numeri civici pari di Via N. Sauro, nonché i numeri dispari di V.le C. Battisti e di Viale IV Novembre.

ZONA 2

Comprende tutta l'area dell'immediata periferia a ridosso del Centro Storico, ivi incluse le seguenti località: S. Magno – Spineto – Paciana – S. Paolo – S. Benedetto – Colpernaco – Santo Pietro.

ZONA 3

Comprende tutto il rimanente territorio delle Frazioni.

ART. 7

Distribuzione degli esercizi a livello territoriale

1. La distribuzione degli esercizi sul territorio comunale è disposta nel rispetto dei principi, dei criteri e con le modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento.

2. Dalle verifiche ed analisi effettuate è emerso quanto segue (per l'anno 93): il numero degli esercizi esistenti è di n. 8 unità (di cui n. 5 in zona 1 del Centro Storico e n. 3 in zona 2 della periferia) a cui corrispondono n. 10 addetti (n. 7 in zona 1 e n. 3 in zona 2). Per quello che attiene la popolazione anagraficamente residente risulta un numero complessivo di 53.629 abitanti, di cui n. 35.636 (18.095 femmine) compresi in una fascia di età tra i 16 e 65 anni (dati statistici CRUED – MARZO 92), che potrebbero ipoteticamente rivolgersi alle cure dell'estetista.

3. Allo scopo di migliorare il servizio e per una idonea politica occupazionale si ritiene che in ogni esercizio possa prevedersi una presenza media di almeno 2 addetti, compreso il titolare dell'autorizzazione.

ART. 8

Criteri relativi alla distanza tra esercizi

1. Nei casi di nuova concessione o di trasferimento di sede sono prescritte, per ciascuna zona, le seguenti distanze, con una tolleranza del 10%

	NUOVE CONCESSIONI	TRASFERIMENTO DA ALTRA ZONA	TRASFERIMENTO IN ALTRA ZONA
Zona 1	25	25	50

	NUOVE CONCESSIONI	TRASFERIMENTO IN ALTRA ZONA (ad esclusione della Zona 1)
Zona 2	25	50
Zona 3	25	50

2. La distanza tra due esercizi, calcolata in metri, viene misurata seguendo il percorso pedonale più breve.

3. Per l'autorizzazione all'esercizio di attività plurime si tiene conto anche dei criteri stabiliti allo stesso fine dal regolamento comunale per le singole attività.

In caso di attività promiscua (parrucchiere - barbiere) vale l'attività preminente che dovrà essere obbligatoriamente indicata dal richiedente nella istanza di concessione.

ART. 9

Personale addetto all'esercizio dell'attività

1. Per addetti si intendono tutti coloro che partecipano manualmente all'esercizio dell'attività di estetista, anche se non risultano intestatari della relativa autorizzazione.

ART. 10

Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali

1. L'attività di estetista deve essere svolta in locali all'uso destinati, separati da quelli adibiti ad altre attività.

2. I locali impiegati per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 debbono disporre delle caratteristiche indicate dal regolamento edilizio e dal regolamento di igiene vigenti.

3. La superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista (compresa sala d'aspetto, segreteria, servizi igienici, spogliatoio, locali di lavoro) non può essere inferiore a mq. 16 per il trattamento di un utente e di mq. 22 per due utenti. Per un numero di clienti superiore la superficie minima deve essere aumentata di mq. 6 per ogni unità in più. Tali limiti vanno rispettati anche nel caso in cui gli addetti presenti nell'esercizio fossero in numero inferiore alle prestazioni di lavoro disponibili (vedere anche successivo art. 26). Tali requisiti non sono richiesti in caso di subingresso in esercizi preesistenti.

4. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell' esercente, i locali ed i servizi debbono disporre delle caratteristiche indicate al comma 2 ed essere dotati, inoltre, di ingresso e servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione; debbono essere, altresì, consentiti i controlli previsti da parte delle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio della medesima attività.

TITOLO III

NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 11

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dell'autorizzazione comunale di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 14 Febbraio 1963, n. 161, modificato dalla Legge 23/12/70, n. 1142 e dall'art. 6 della Legge Regionale 4/4/90, n. 10.

ART. 12

Requisiti

1. I requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista sono i seguenti:
 - a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, nel caso di società non artigiana;
 - c) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - d) idoneità sotto il profilo igienico-sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate;
 - e) qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di estetista, conseguita in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 3 e 8 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e negli artt. 4 e 12 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10.
2. Non costituiscono titoli di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati o diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali che non siano stati espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi di Stato o dalle Regioni.

ART. 13

Domanda di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista deve essere presentata al Comune con domanda in carta legale indirizzata al Sindaco nella quale debbono essere indicati:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza del richiedente;
 - attività che si intende esercitare;
 - ragione sociale della ditta;
 - ubicazione dell'esercizio;
 - capacità ricettiva prevista;
 - numero degli addetti previsti, compreso il titolare.Il richiedente deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità che i locali destinati all'esercizio dell'attività sono conformi alle disposizioni contenute nel regolamento edilizio e nel regolamento di igiene vigenti.
2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - certificazione relativa alla qualificazione professionale del richiedente e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, nonché del direttore nel caso di società non artigiana;
 - copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato presso la Cancelleria del Tribunale o dell'atto costitutivo di società di fatto, depositato all'Ufficio del Registro.

Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa, in possesso della qualificazione professionale prevista dall'art.3 della legge 1/1990.

3. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa gestita in forma societaria, la relativa domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci, nel caso si tratti di una società di fatto.
4. Qualora l'attività di estetista sia svolta unitamente all'attività di barbiere e/o di parrucchiere per uomo e per donna in forma di impresa esercitata nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme previste dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci che esercitano le distinte attività debbono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
5. Il richiedente, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, deve completare la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11, inviando al Comune:
 - l'elenco delle apparecchiature e delle attrezzature utilizzate;
 - il nulla-osta rilasciato dall'ULSS sull'idoneità dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici impiegati nell'esercizio dell'attività sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza;
 - la certificazione relativa alla idoneità sanitaria del personale addetto;
 - il certificato penale o di vigenza qualora si tratti di forma societaria.
6. L'esercente è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro Ditte, nonché l'eventuale cancellazione dagli stessi.
7. La mancata presentazione della suddetta documentazione entro i termini di cui al comma 6 è interpretata come rinuncia.

ART. 14

Criteri di valutazione

1. Le domande di autorizzazione sono esaminate per zona, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) domande di trasferimento;
 - b) domande di apertura di nuovi esercizi.
2. Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il timbro apposto in arrivo dall'ufficio protocollo del Comune; nel caso in cui la domanda fosse incompleta viene presa in considerazione la data di presentazione della documentazione mancante.
3. Nella valutazione delle domande si tiene conto dei criteri fissati per la distribuzione territoriale degli esercizi, della distanza minima e degli altri criteri stabiliti dal presente regolamento.
4. Al requisito della distanza minima è possibile derogare, qualora si tratti di:
 - concentrazione di un esercizio di estetista già esistente con le attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo-donna.
5. In caso di domande con la stessa data di presentazione si applicheranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) esercizio in forma promiscua dell'attività di estetista e dell'attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo-donna,
 - b) superficie dei locali più ampia,
 - c) iscrizione all'albo delle imprese artigiane,
 - d) sorteggio.

ART. 15

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il provvedimento autorizzatorio è rilasciato dal Sindaco previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 12, della destinazione d'uso dei locali e acquisizione della certificazione antimafia, entro il termine di 60 giorni dalla data fissata dall'art. 13, comma 6; tale provvedimento reca menzione dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili destinate all'esercizio dell'attività.

2. Il termine di 60 giorni di cui al comma 1 è interrotto da eventuali richieste di documentazione o certificazioni necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per le attrezzature in essa indicati.
4. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.
5. La mancata comunicazione entro i termini richiamati al comma 1, vale come accoglimento della domanda.
6. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il Sindaco provvede ad informare:
 - la Commissione provinciale per l'artigianato;
 - la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura,
 - la sede provinciale dell'INPS;
 - l'Ufficio igiene pubblica dell'ULSS;
 - l'Ufficio Tributi del Comune;
 - il Comando dei Vigili Urbani;
 - l'Ispettorato provinciale del lavoro.

ART. 16

Rigetto o diniego della richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione non può essere accolta nei casi di:
 - a) mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
 - b) mancanza delle distanze;
 - c) mancanza di uno degli altri requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale o dal presente regolamento.La relativa comunicazione o il provvedimento di diniego, adeguatamente motivati, sono notificati al richiedente entro i termini indicati all'art. 15.
2. Le domande di autorizzazione respinte dal Comune per mancanza dei presupposti di cui al comma 1, lett. b) e c), possono essere ripresentate nel caso in cui venissero meno le condizioni ostative in precedenza esistenti; tali domande sono prese in considerazione con priorità rispetto a quelle prodotte per le stesse zone in un momento successivo.

ART. 17

Inizio dell'attività

1. L'effettivo inizio dell'attività è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 15.
2. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari ed agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
3. Nel caso in cui l'attività di estetista è esercitata presso uno degli enti indicati all'art. 2, comma 2 o presso la sede designata dal committente, il titolare o il personale da esso incaricato deve recare con sé copia dell'autorizzazione per essere in grado di esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 18

Modifiche ai locali o all'elenco delle apparecchiature

1. Ogni modifica sostanziale da apportare ai locali, rispetto a quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio, deve essere notificata al Comune con istanza in carta legale indirizzata al Sindaco, opportunamente documentata.

Analoga comunicazione deve essere inviata al Sindaco per l'introduzione di nuove apparecchiature o per ogni diversa utilizzazione di quelle in precedenza impiegate.

2. L'eventuale riduzione della superficie destinata all'esercizio dell'attività di estetista è ritenuta ammissibile, nel rispetto dei limiti all'uso fissati dall'art. 10.
3. Il relativo provvedimento viene assunto dal Sindaco previo nulla-osta dell'ULSS competente per territorio, secondo le modalità stabilite all'art. 15.

ART. 19

Trasferimento della sede

1. Nel caso in cui il titolare dell'esercizio intende trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, la relativa domanda in carta legale, deve essere indirizzata al Sindaco nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13.
2. Il trasferimento di un esercizio nella stessa zona è consentito senza tener conto dei limiti di distanza, a condizione che il nuovo insediamento non avvenga nella immediata adiacenza di attività preesistenti; in caso di trasferimento in altra zona trovano applicazione i criteri di cui all'art. 8.
3. Non sono trasferibili in altra sede gli esercizi autorizzati in luoghi di degenza e cura, alberghi, clubs, ecc..
4. In caso di sfratto esecutivo, di calamità naturali, di gravi motivi e negli altri casi di comprovata necessità e urgenza il Sindaco può autorizzare il trasferimento dell'attività anche in altra zona, in deroga a quanto previsto dalle norme sulle distanze tra esercizi: Tale provvedimento può avere carattere temporaneo.
5. Il provvedimento autorizzatorio viene assunto dal Sindaco, in tutti i casi di trasferimento di sede, con le modalità stabilite dall'art. 15.

ART. 20

Cessazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'esercizio è tenuto a restituire al Comune, entro 30 giorni, il provvedimento autorizzatorio.

ART. 21

Modificazione della titolarità

1. Al fine di poter subentrare al titolare nell'esercizio dell'attività di estetista, l'interessato deve inviare al Comune apposita richiesta, con domanda indirizzata al Sindaco, alla quale deve allegare:
 - attestato relativo alla qualificazione professionale posseduta;
 - copia del contratto di cessione dell'azienda nelle forme previste;
 - l'autorizzazione amministrativa del cedente, in originale.
2. Il subentrante può iniziare ad esercitare l'attività di estetista solo dopo il rilascio della relativa autorizzazione.
3. Nei casi di invalidità permanente, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati dall'art. 5, comma 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, possono acquisire la titolarità dell'autorizzazione per il periodo ed alle condizioni stabilite dalla stessa legge n. 443/85, a condizione che l'esercizio dell'attività sia affidato a persone in possesso dei necessari requisiti di professionalità.
4. L'autorizzazione decade al termine del periodo previsto dalla Legge n. 443/85, qualora gli aventi diritto non comprovino il possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 della Legge n. 1/90.

ART. 22

Sospensione dell'autorizzazione

1. Il Sindaco, accertata la mancanza o la perdita di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 10/1990; analogo provvedimento può essere assunto per violazione delle altre disposizioni vigenti in materia.
2. Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni da seguire ed il periodo massimo, comunque non superiore a venti giorni, entro cui il titolare dell'esercizio è tenuto ad ottemperare
3. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere al Sindaco, per gravi motivi, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse dal Sindaco.
4. Nel periodo di sospensione dell'attività, l'autorizzazione deve essere depositata presso il Comune.

ART. 23

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'autorizzazione qualora:
 - a) l'attività non abbia avuto inizio entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b) il titolare dell'esercizio sospenda l'attività senza preventiva autorizzazione, per un periodo superiore a 60 giorni;
 - c) l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni contenute nella Legge n. 1/1990, nella L.R. n. 10/1990 e nel presente regolamento;
 - d) siano venuti a mancare i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno consentito il rilascio;
 - e) il titolare dell'esercizio non ottemperi alle prescrizioni del Sindaco entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, ovvero non abbia presentato domanda di adeguamento a norma dell'art. 34 del presente regolamento.
2. Il Sindaco a seguito di motivata richiesta, avanzata dal titolare dell'esercizio, può concedere la proroga dei termini indicati al comma 1, lettere a), b) ed e), per un periodo massimo di 6 mesi; eventuali proroghe per periodi superiori possono essere concesse dal Sindaco per cause di forza maggiore o per gravi motivi.
3. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la revoca dell'autorizzazione.
4. Il provvedimento di revoca adottato dal Sindaco è notificato all'interessato a mezzo di messo comunale.

ART. 24

Attività di vendita al dettaglio

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1/1990, è consentita la vendita o la cessione alla clientela dei prodotti strettamente inerenti all'attività di estetica, al solo fine di assicurare la continuità dei trattamenti in corso; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ed alla autorizzazione amministrativa di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni.
2. Le imprese autorizzate alla vendita dei prodotti cosmetici in base alla stessa legge n. 426/71, possono esercitare l'attività di estetista a condizione che adeguino detta attività alle disposizioni di cui all'art. 34 del presente regolamento e che gli addetti allo svolgimento delle relative prestazioni e trattamenti siano in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 della legge n. 1/90. Per tali imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Provinciale delle imprese artigiane.

ART. 25

Ricorsi

1. Contro il provvedimento del Sindaco di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione.

TITOLO IV

NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

ART. 26

Requisiti igienico – sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature

1. I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili impiegate nello svolgimento dell'attività di estetista sono conformi alle disposizioni vigenti in materia.
2. La domanda prodotta dall'interessato per ottenere l'autorizzazione all'attività di estetista, verrà sottoposta al Responsabile del Settore Prevenzione Educazione Sanitaria Medicina Legale della ULSS "Valle Umbra Sud".
3. Il Responsabile del Settore Prevenzione, dopo i necessari accertamenti, esprimerà il suo parere e riferirà al Sindaco ogni suo rilievo od osservazione per istruire completamente la pratica ai fini del rilascio dell'autorizzazione o del diniego; in quest'ultimo caso saranno chiaramente precisate all'Amministrazione Comunale le manchevolezze riscontrate nei locali, attrezzature, suppellettili, nei procedimenti tecnici seguiti nelle lavorazioni e nei sistemi di disinfezione dei materiali ed attrezzature utilizzate. Tali manchevolezze dovranno essere notificate all'interessato onde metterlo in grado di provvedere per poter iniziare o continuare la sua attività. Sopralluoghi di vigilanza saranno effettuati, da personale tecnico del Settore Prevenzione, almeno una volta l'anno presso gli esercizi in attività.
4. Tutti i nuovi esercizi di estetista devono essere dotati di sala d'aspetto - segreteria di almeno 8 mq., servizi igienici in numero adeguato rispetto al tipo di trattamento e al numero degli utenti potenziali (un servizio igienico ogni 10 utenti), spogliatoio, zona lavaggio e disinfezione della strumentazione e locali di lavoro e rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) tutti i locali, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani accessori, devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,70; la superficie minima dei locali di lavoro deve essere non inferiore a mq. 8 per il trattamento di un utente e di mq. 14 per due utenti; per un numero di clienti superiore la superficie minima deve essere aumentata di mq. 6 per ogni unità in più. Tali limiti di superficie minima vanno rispettati anche nel caso in cui gli addetti presenti nell'esercizio fossero in numero inferiore alle postazioni di lavoro disponibili.
 - b) avere superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 di quella del pavimento; in mancanza di ventilazione naturale si procederà alla installazione di idoneo impianto di ricambio di aria forzato.
 - c) l'esercizio deve essere fornito di servizi igienici per proprio conto; tale condizione si applica anche per gli esercizi esistenti prima dell'entrata in vigore del Regolamento, ma questi ultimi, dovranno essere adeguati solamente in caso di subingresso di nuovo titolare o di società.
5. L'utilizzo di apparecchiature complesse quali il laser estetico richiede locali distinti e separati; essi devono essere ben illuminati (onde determinare una miosi protettiva) e non avere superfici rifrangenti: Devono essere rispettate durata e geometria di esposizione indicate dalle ditte costruttrici. Le persone che accedono alla zona laser devono essere provviste di occhiali di protezione dotati di lenti con caratteristiche ottiche adeguate ad arrestare le specifiche radiazioni elettromagnetiche.
6. Eventuali lampade abbronzanti U.V.A. devono essere poste in appositi locali - cabine omologate; la durata dell'esposizione dovrà essere regolata da apposito meccanismo automatico a tempo; inoltre esse dovranno essere dotate di interruttore di sicurezza per lo spegnimento delle lampade manovrabile dall'interno delle cabine. Al fine di evitare ripetute esposizioni degli operatori alle radiazioni è necessario posizionare il comando di accensione o all'esterno della cabina o, ben riconoscibile, all'interno della stessa e azionabile dall'utente: Le persone che accedono alla zona dovranno essere dotate di appositi occhiali di protezione.

7. I locali destinati a idromassaggio devono avere pareti trattate con tinta lavabile o maiolicato, facilmente lavabili e disinfettabili e pavimenti lavabili possibilmente dotati di appositi pozzetti per il facile allontanamento dei liquidi di lavaggio.

8. I servizi igienici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) altezza minima o media di m. 2,50, superficie minima di mq. 3 o se provvisti di antibagno mq. 2 con rubinetteria a pedale ed avere aerazione naturale tramite finestra oppure essere muniti di impianto di ventilazione forzata.

9. Sia i nuovi che i preesistenti esercizi dovranno adeguarsi alle seguenti indicazioni:

- a) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di ml. 2,00 dovranno essere costituiti o rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile;
- b) l'esercizio dovrà essere dotato di acqua potabile calda e fredda;
- c) la porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di apposita tenda alla veneziana od altro mezzo idoneo per la protezione contro le mosche;
- d) la spazzatura dovrà essere raccolta in apposito recipiente impermeabile con coperchio a pedale;
- e) i sedili ed i lettini dovranno essere muniti di poggiatesta di carta a perdere: gli accappatoi e le lenzuola puliti dovranno essere cambiati per ogni persona mentre è fatto divieto dell'uso di asciugamani di spugna e di accappatoi di materiale plastico;
- f) la biancheria pulita dovrà essere custodita in appositi armadietti, quella sporca dovrà essere raccolta in contenitori chiusi e lavabili;
- g) tutti gli esercizi non dovranno essere comunicanti con appartamenti e dovranno quindi avere ingresso e servizi indipendenti; tale disposizione non si applica agli esercizi già in attività al momento dell'approvazione del presente regolamento, che si trovino nella materiale impossibilità di adeguarsi;
- h) gli arredi dovranno essere di facile pulizia.

10. I procedimenti tecnici usati nell'attività di estetista sono sottoposti al controllo del Settore Prevenzione. unitamente alla domanda di "Nulla Osta" il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) relazione su tipo e modalità di utilizzo delle attrezzature elencate nell'apposito allegato alla Legge 4 Gennaio 1990 n. 1;
- b) descrizione dettagliata dei locali d'esercizio con l'indicazione delle varie destinazioni d'uso;
- c) piantina planimetrica dei locali indicante destinazione d'uso, altezze e superfici dei singoli vani;
- d) schede di verifica della messa a terra dell'impianto elettrico in triplice copia (schede rosa) oppure verbale di verifica rilasciato dal LESP di Perugia (entrambe se esercizio con dipendenti o società);
- e) attestato di qualificazione professione degli operatori ai sensi dell'art. 3 della suddetta Legge 4 Gennaio 1990 n. 1.

11. Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa nettezza.

12. Tutti gli strumenti di lavoro che possono venire a contatto con la pelle del cliente devono prima essere lavati accuratamente con acqua e sapone e poi disinfettati. Le operazioni di lavaggio sono da effettuare, in apposito sito; per ogni cliente mentre la disinfezione dovrà essere effettuata almeno due volte al giorno, in coincidenza dell'interruzione del lavoro, in ogni caso bisogna far agire il disinfettante per almeno 30 minuti. La disinfezione deve essere attuata immergendo gli strumenti in una soluzione disinfettante: alcool etilico denaturato al 70% composti dell'ammonio quaternario nelle concentrazioni indicate dalle aziende produttrici o aldeide glutarica all'1%. I recipienti contenenti il disinfettante devono essere dotati di idoneo coperchio, la soluzione disinfettante deve essere sostituita almeno due volte la settimana, dopo accurato lavaggio del recipiente ed infine gli strumenti, ogni volta che vengono tolti dalla soluzione disinfettante e prima del loro utilizzo, devono essere abbondantemente sciacquati in acqua corrente.

In alternativo ai liquidi disinfettanti si potranno usare apposite lampade a raggi ultra violetti (UV) rammentando le seguenti precauzioni:

- gli oggetti, anche in questo caso, dovranno essere prima lavati accuratamente ed asciugati;
- gli oggetti dovranno essere esposti ai raggi in tutti i lati in quanto gli UV agiscono soltanto sulle superfici che colpiscono direttamente;
- ogni lato o faccia dovrà essere esposto per il tempo necessario alla uccisione di microrganismi e siccome la potenza delle lampade varia, insieme ad altre caratteristiche dell'apparecchio, occorrerà seguire scrupolosamente le istruzioni delle ditte costruttrici;

- le lampade esauriscono la loro azione germicida dopo un certo numero di ore, occorrerà, anche qui, seguire le istruzioni delle ditte costruttrici che devono dichiarare dopo quanto tempo la lampada va sostituita. Prima di servire ogni nuovo cliente l'operatore dovrà effettuare il cambio della biancheria e si dovrà lavare accuratamente le mani: per tale operazione occorre usare sapone liquido ed asciugamani di carta a perdere o altro meccanismo automatico.

Per quanto riguarda gli strumenti taglienti usare, quando possibile, oggetti "a perdere". Tale accortezza è assolutamente necessaria in quanto con gli strumenti taglienti può essere trasmesso il virus dell'epatite B, unico germe che può resistere ai trattamenti di disinfezione sopra descritti.

13. Per evitare incidenti agli operatori e al personale della Nettezza Urbana prima di gettare oggetti acuminati nel secchio dei rifiuti, occorre raccogliere i medesimi in un contenitore rigido e sufficientemente resistente. Gli oggetti che non possono essere gettati dopo l'uso (es. forbici ed altri oggetti metallici e in vetro e comunque resistenti al calore) dovranno essere sottoposti alle normali operazioni di lavaggio e disinfezione e, se contaminati con sangue, essere sottoposte alla bollitura in acqua per 30 minuti o, meglio ancora al trattamento con sterilizzatore a secco o ad umido (autoclave) alle temperature e per tempi indicate dalle ditte costruttrici.

14. Possono essere utilizzati prodotti cosmetici così definiti dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713.

Gli esercizi oggetto del presente Regolamento devono essere dotati di una cassetta di medicazione e disinfettanti per far fronte alle eventuali necessità dei clienti e del personale. Tale cassetta dovrà essere dotata per lo meno delle seguenti sostanze ed utensili:

- a) cotone idrofilo, garze sterili e cerotti;
- b) pinzette di acciaio inossidabile e forbici a snodo ugualmente in acciaio inox;
- c) alcool denaturato e tintura di iodio;
- d) bacinella di metallo smaltato o di acciaio inox.

Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camice di colore chiaro e di lavarsi le mani dopo ogni prestazione.

All'esterno dell'esercizio potrà essere apposta targa pubblicitaria sulla quale potranno essere indicate le modalità di attuazione dell'attività (tecniche manuali, uso di apparecchiature elettromeccaniche, uso di cosmetici), è fatto assoluto divieto di utilizzare termini quali "terapia", "terapeutico", "cure" e simili.

ART. 27

Norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti

1. Il personale addetto all'esercizio dell'attività di estetista, compreso il titolare dell'autorizzazione, è tenuto a sottoporsi prima dell'inizio dell'attività a visita medica presso l'ULSS, con particolare riguardo per la patologia infettivo-contagiosa.

2. Tutte le persone addette all'esercizio dovranno essere munite di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal Responsabile del Settore Prevenzione e dovranno essere posti annualmente a visita di accertamento.

3. Chiunque assume o trattiene in servizio una persona, anche se appartenente alla propria famiglia, che dalla visita sanitaria sia risultato affetto da malattia infettiva diffusiva, è punito a norma delle vigenti leggi sanitarie. Le stesse penalità si applicano a carico di chi, malgrado la visita sanitaria abbia constatato sulla sua persona la sussistenza delle condizioni predette, continui a frequentare i locali di esercizio o ad attendere direttamente alle lavorazioni.

TITOLO V

ORARI E TARIFFE PROFESSIONALI

ART. 28

Disciplina degli orari - calendario di apertura e chiusura

1. Gli orari giornalieri ed il calendario annuale di apertura e chiusura degli esercizi sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

2. L'orario prescelto dal titolare dell'esercizio deve essere comunicato al Comune.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre l'orario ed il calendario annuale di apertura e chiusura in maniera visibile all'esterno dell'esercizio.
4. E' ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, unicamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.
5. I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di estetiste, barbieri e/o parrucchiere per uomo e donna e/o di attività commerciali sono tenuti ad osservare un unico orario.

ART. 29

Tariffe professionali

1. Le tariffe professionali sono determinate d'intesa tra le Associazioni di categoria regionali più rappresentative a livello nazionale. La relativa applicazione è subordinata alla avvenuta comunicazione delle stesse al Comune da parte delle medesime Associazioni.
2. Le tariffe professionali debbono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

ART. 30

Controlli

1. Il Comune, ai sensi degli artt. 7 e 10 della L.R. n. 10/1990, accerta l'effettivo esercizio dell'attività di estetista, assumendo adeguate iniziative al fine di assicurare la corretta e veridica pubblicizzazione della stessa da parte dei titolari delle autorizzazioni.
2. Gli agenti di polizia municipale incaricati della vigilanza sull'attività di estetista e gli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento possono accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolge la suddetta attività.

ART. 31

Sanzioni amministrative

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali previsti dalla vigente normativa è inflitta la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
2. Qualora detta attività sia esercitata senza l'autorizzazione comunale è inflitta la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni; negli altri casi trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 39, comma 5 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42.
3. I verbali di infrazione ed i rapporti sottoscritti dal Sindaco, dal Presidente dell'ULSS, dal Presidente della C.P.A. e dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento, sono inviati alla Regione per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Il provvedimento sanzionatorio viene disposto con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, alla legge regionale 30 marzo 1983, n. 15 e successive modificazioni, alla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e all'art. 11 della L.R. n. 10/1990.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 32

Provvedimenti di urgenza

1. Il Sindaco, nei casi di urgenza determinati da motivi di igiene o sicurezza può adottare, a norma dell'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, provvedimenti d'ufficio, quali:

- la chiusura dell'esercizio;
- la sospensione della licenza;
- l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo;
- l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie e qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31.

ART. 33

Adeguamento degli esercizi esistenti

1. I titolari di autorizzazione che già esercitano l'attività di estetista sono autorizzati a continuare detta attività per 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le imprese già esistenti che non dispongono dei requisiti previsti dalla vigente normativa debbono inoltrare al Comune, entro il termine indicato al comma 1, apposita domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, al fine di regolarizzare la propria posizione; tale domanda, completa dei dati previsti dall'art. 13, deve essere accompagnata da tutta la documentazione atta a comprovare l'esatta posizione del richiedente.
3. Gli adeguamenti necessari sono stabiliti dal Comune, entro 120 giorni dalla richiesta e debbono essere realizzati dal titolare dell'autorizzazione entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di notifica del provvedimento.
4. Le attività già esercitate alla data di entrata in vigore della Legge n. 1/1990 in base alla normativa preesistente, possono essere autorizzate in deroga ai requisiti della distanza e della superficie minima, fermo restando l'obbligo di adeguare l'esercizio della medesima attività alle prescrizioni fornite dal Comune entro i termini fissati dal relativo provvedimento (vedasi a tale proposito anche prescrizioni art. 26 comma 9 del presente Regolamento).
5. I titolari di esercizi in possesso di qualifiche parziali possono ottenere la conversione dell'autorizzazione previa presentazione di apposita istanza, accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 13 del presente regolamento.
6. In caso di mancata presentazione della domanda di adeguamento entro il termine richiamato al comma 2, l'autorizzazione viene revocata.

ART. 34

Abrogazione della normativa precedente

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in particolare il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....del.....

ART. 35

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.